

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
GALEOTTI (PCI)	2
MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	3
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .	2
PONTONE (MSI-DN)	3

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 agosto scorso.

Ricordo che al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «concorsi indetti», sono state aggiunte dalla Camera dei deputati le altre: «o espletati». Su questa modifica erano state manifestate alcune perplessità, soprattutto dal collega Guizzi. A tal fine, la discussione era stata rinviata in attesa di opportuni approfondimenti per acquisire informazioni relative ai concorsi espletati nell'ultimo anno. L'Avvocato generale dello Stato puntualmente ha risposto alla nostra richiesta di informazioni, fornendoci elementi precisi al riguardo. Da tali elementi infatti emerge che i possibili beneficiari della norma, ossia i candidati risultati idonei, sarebbero tre, dei quali ci sono stati forniti anche i nomi.

Visto il numero estremamente ridotto dei possibili beneficiari della norma, viene a cadere ogni sostanziale interesse dell'Avvocatura generale all'approvazione della norma contenuta nel comma 2, e in particolare alla modifica apportata dalla Camera dei deputati. Quindi mi sembrano superate le preoccupazioni emerse durante lo scorso dibattito. Perciò appare preferibile la soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 1, modifica che la Camera dei deputati non avrebbe difficoltà ad accogliere, come ho avuto modo di verificare, prendendo contatti con alcuni autorevoli esponenti della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Inoltre, poichè la norma prevede un aumento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, ciò comporta la possibilità di aumentare il numero dei posti che verranno messi a concorso.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Credo ci sia poco da aggiungere a quanto da lei affermato, signor Presidente. Concordo pienamente con la sua proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

GALEOTTI. Anche noi conveniamo con la proposta formulata dal Presidente e approvata dal relatore di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

Dopo la comunicazione inviata dall'Avvocato generale dello Stato e le precisazioni in essa contenute, non mi pare che sussistano ulteriori perplessità o preoccupazioni. Comunque, in via di principio, noi non eravamo favorevoli a quella norma, quindi ben venga la sua soppressione.

PONTONE. La lettera inviata dall'Avvocato generale dello Stato è stata molto chiara e fugò quelle perplessità che erano state manifestate durante la scorsa riunione della Commissione. Concordo quindi con la proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1 avanzata dal Presidente.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Anche il Governo concorda con la proposta soppressiva del comma 2. Ritengo opportuno che il provvedimento venga approvato in tempi rapidi, ma dopo le assicurazioni del Presidente, che ha preso contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, non mi sembra che il testo in esame corra il pericolo di fare una sorta di «ping-pong» tra i due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La Tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Dieci dei nuovi posti di avvocato e di procuratore dello Stato di cui al comma 1 possono essere attribuiti a candidati che abbiano conseguito l'idoneità in graduatoria nei relativi concorsi indetti o espletati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola «sette» è sostituita dalla parola «cinque» e le anzianità previste dal comma terzo, nonchè dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

5. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Propongo la soppressione del comma 2 modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche testè introdotte.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA